

COMUNE DI SCANDICCI

STATUTO

Delibera n. 168 del 13/11/2001.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Obiettivi generali

1. Il Comune di Scandicci riconosce il valore di ogni uomo e promuove ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza, lingua e sesso, dalla sua età, dal suo credo religioso e dalle sue convinzioni politiche e filosofiche.

2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà, di bene comune e di giustizia indicati dalla Costituzione nata dalla Resistenza; opera al fine di perseguire, nelle forme più opportune a tutti i livelli possibili, il conseguimento della pace e della libertà dei popoli;

3. Per il conseguimento del principio di eguaglianza tra i cittadini e per il pieno sviluppo della persona umana, il Comune opera assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese, nonché garantendo la sicurezza personale e una migliore vivibilità del territorio.

4. La politica del perseguimento delle pari opportunità, con campagne di formazione che riguardano i problemi femminili e con la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, è compito fondamentale del Comune nell'esplicazione delle sue funzioni.

5. Il Comune promuove le pari opportunità in tutti i campi rivolgendo particolare attenzione al mondo della formazione, del lavoro, dei tempi della città, della salvaguardia della salute, delle politiche sociali, prestando particolare attenzione alle peculiarità dell'individuo donna nella società. Nelle sue scelte di vita politica locale tiene in considerazione il punto di vista di genere assumendo la cultura, la politica e l'elaborazione delle donne come misura di azione di governo. Tiene inoltre presente il riequilibrio della rappresentanza femminile nella formazione delle assemblee elettive, enti, organismi ed istituzioni. Per il raggiungimento di tutti gli obiettivi finalizzati alle pari opportunità tra uomo e donna, il Comune impegna le proprie competenze e risorse.

6. Il Comune, nel rispetto dei diritti dell'uomo, delle coscienze e dei principi della Costituzione, riconoscendo come propri i valori d'incontro, di solidarietà umana, di fratellanza universale e di pacifica convivenza fra i popoli, orienta la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione. A tal fine assicura alla popolazione di cittadinanza diversa da quella italiana o comunitaria, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di accoglienza e di soggiorno improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, alla integrazione, alla solidarietà in una moderna società multietnica.

7. Il Comune di Scandicci, nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude all'evidenza il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali le cui finalità siano

ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali. A tale scopo istituisce un Registro dell'Elenco delle unioni Civili regolandone le modalità di iscrizione.

8. Il Comune riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si sviluppa la libera espressione della personalità umana, favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle associazioni l'attività delle istituzioni rappresentative delle comunità locali. Garantisce inoltre, nel rispetto del diritto della libertà di culto, la professione, nel proprio territorio, di ogni credo religioso che non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.

9. Il Comune persegue le finalità e gli intenti della Carta Europea delle autonomie locali ed, ispirandosi ad una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli, promuove scambi e gemellaggi con altre comunità.

10. Coloro che operano in qualità di eletti o sono legati da un rapporto giuridico di dipendenza dall'Ente Locale devono svolgere la loro azione politico-amministrativa ispirandosi ad un autentico spirito di servizio.

Art.2 Interventi nel campo sociale

1. Il Comune di Scandicci si impegna a sviluppare, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, alle madri in difficoltà, agli immigrati, ai disoccupati, ai senzatetto.

2. Il Comune di Scandicci consapevole dell'assoluta necessità di una politica attiva in favore degli anziani, si impegna a valorizzare il ruolo autonomo e l'inserimento a pieno titolo dell'anziano nella vita familiare, sociale ed economica

3. Il Comune di Scandicci, riconoscendo il valore sociale della maternità, nell'ambito delle funzioni e competenze che gli vengono assegnate dalla legge, si impegna a promuovere efficienti servizi socio-sanitari nonché tutte le altre iniziative che consentano alle donne di superare gli eventuali ostacoli di natura sociale, economica, psicologica, familiare.

Art.3 Rapporti con i cittadini, informazione e trasparenza

1. Nell'esercizio delle proprie competenze il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e l'accesso alle strutture. Assicura altresì l'informazione sull'attività svolta.

2. I rapporti del Comune con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti tesi ad assicurare i massimi livelli di trasparenza.

Art.4 Associazioni del volontariato

1. Il Comune di Scandicci riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera di autonomia della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza scopo di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche, quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale.

2. L'impegno delle associazioni nei programmi comunali, nel rispetto della autonomia organizzativa interna, si esplica in particolare nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della famiglia, della tutela dei beni culturali ed ambientali, dello sport e del tempo libero.

3. Il Comune di Scandicci favorisce e promuove la partecipazione alla gestione di specifici servizi delle realtà associative e cooperativistiche che operano senza fini di lucro, stipulando anche apposite convenzioni e destinando risorse di vario genere, sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.

4. E' reso pubblico, con scadenza annuale, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto agevolazioni e contributi o fruiscono dei beni di proprietà comunale indicando a fianco di ciascuna quanto dal Comune è stato effettivamente concesso, nonché di quelle che ne hanno fatta ricche sta.

Art.5 Ambiente e qualità della vita

1. Il Comune di Scandicci riconosce la tutela dell'ambiente valore fondamentale della comunità, protegge e valorizza le risorse naturali che caratterizzano il proprio territorio ed assicura interventi tesi a garantire un più alto livello della qualità della vita.

Art.6 Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

1. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi posti in essere dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, potrà essere istituito un apposito comitato di coordinamento.

2. E' istituito altresì, presso il competente settore comunale, un servizio di segreteria a favore degli utenti cui è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.7 Comune

1. Il Comune di Scandicci è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.

2. La comunità di Scandicci opera per la sua integrazione nella realtà storica, culturale e socio-economica dell'area fiorentina ed, a tale scopo, promuove ogni iniziativa finalizzata a realizzare un armonico sviluppo dell'area metropolitana.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Scandicci, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale.

Art.8 Città metropolitana

1. Il Comune di Scandicci si impegna a promuovere tutte le iniziative idonee ad attivare il processo di realizzazione della Città metropolitana fiorentina, nella convinzione che tale risultato rappresenta lo sbocco finale di istanze ed attese che da tempo sono maturate per riconoscere al territorio interessato ed alla sua popolazione quella integrazione economica, culturale e di costume che negli anni si è andata formando.

2. Il Comune di Scandicci riconoscendo in tale sbocco istituzionale la naturale evoluzione del suo stato di Comune di area, auspica che anche gli altri Comuni interessati si associno nella fase costituente per elaborare e definire la natura del nuovo Ente.

Art.9 Autonomia del Comune

1. Lo Statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale secondo i principi di cui alle leggi nazionali.

2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione.

4. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione Toscana, con la Provincia e gli altri Enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività. I programmi sono definiti con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

5. Secondo il principio della sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli od associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, riservandosi l'esercizio di verifica e di controllo.

6. I rapporti con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti territoriali, sono improntati ai principi di cooperazione, pari ordinazione, pari dignità, complementarità e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

Art.10 Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Scandicci è costituito da "Sopraespressa arme scudo azzurro con una casellina posta in mezzo a due torri, e nell'angolo destro il Giglio Fiorentino, conforme a quello che è delineato nell'armicenario verde a.c. 480" riconosciuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito provvedimento, ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti morali.

2. Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.

Art.11 Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Scandicci potrà assegnare la cittadinanza onoraria a personalità internazionali e nazionali, nonché a cittadini nati o residenti nel territorio comunale che abbiano acquisito speciali e particolari benemeritenze nel campo politico, religioso e culturale in genere.

2. Le proposte in tal senso, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da un quinto dei Consiglieri in carica o da 500 cittadini elettori, saranno esaminate da una speciale Commissione allo scopo nominata dal Consiglio Comunale che ne curerà l'istruttoria.

3. La concessione della cittadinanza onoraria sarà conferita dal Consiglio Comunale a condizione che la proposta consegua almeno il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Art.12 Territorio

1. Il Comune di Scandicci comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico a norma di legge.

Art.13 Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la generalità della popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Enti Locali.

3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art.14 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi

Art.15 Competenze e responsabilità

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico ed amministrativo ed esercita il potere di controllo sulla sua attuazione.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio.

Art.16 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio Comunale si raccorda con gli altri organi comunali (Sindaco e Giunta) tramite il proprio Presidente ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari. I rapporti sono improntati a criteri di autonomia reciproca, nella piena salvaguardia delle prerogative di ciascun organo.
3. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale e nell'ambito degli stanziamenti assegnati in Bilancio, dispone di una propria dotazione strumentale e di personale secondo le norme previste dal Regolamento.
4. Il Consiglio Comunale formula, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Le nomine e le designazioni di cui al precedente comma devono comunque essere basate su comprovati elementi di prestigio, competenza ed esperienza amministrativa del nominato o designato.
6. Nelle nomine plurime effettuate dal Consiglio Comunale sarà garantita la rappresentanza delle minoranze.

Art.17 Linee programmatiche

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle menzionate linee programmatiche;

3. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Sullo stesso il Consiglio si esprime con un proprio voto .

Art.18 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art.19 Sessioni per materie

1. Per l'organico e sistematico esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, il Consiglio Comunale organizza i propri lavori prevedendo nel corso di ogni anno sessioni dedicate a specifici argomenti.

Art.20 Consiglieri Comunali

1. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, le Commissioni Consiliari e la conferenza dei Capigruppo.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.

5. I Consiglieri si costituiscono in gruppi che potranno essere formati anche da un solo Consigliere e sono rappresentati dal Capogruppo.

6. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della sua autonomia determina, su proposta del Presidente, le necessità di personale ed i supporti necessari al suo funzionamento. Inoltre potrà disporre l'organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti in connessione con le sue funzioni istituzionali.

7. Il Presidente rappresenta il Consiglio nelle sue proiezioni esterne e potrà delegare singoli Consiglieri a partecipare a missioni sia all'estero che sul territorio.

8. Nel Bilancio comunale saranno previsti i capitoli di spesa per le necessità finanziarie del Consiglio. Il responsabile amministrativo del Consiglio adotterà le determinazioni di spesa sulla base delle indicazioni del Presidente e del Consiglio stesso.

9. I rapporti con il Sindaco e la Giunta saranno tenuti dal Presidente del Consiglio. I Presidenti delle Commissioni Consiliari potranno a loro volta chiedere audizioni al Sindaco ed agli Assessori e comunque la fornitura di materiali e notizie connessi alla loro attività.

10. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di privacy, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle istituzioni e dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutti i provvedimenti collegiali od individuali ed i relativi atti preparatori; i Consiglieri hanno diritto di ottenere altresì tutte le notizie ed informazioni in possesso degli uffici del Comune, delle istituzioni e delle aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, secondo le modalità del Regolamento del Consiglio Comunale. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

11. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio Comunale, nonché di presentare Ordini del Giorno e Mozioni. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni ed interpellanze la cui risposta deve essere data, nel corso di una seduta consiliare, dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato, entro trenta giorni dalla presentazione. Scaduto infruttuosamente tale termine senza che sia stato possibile fornire, in sede consiliare le informazioni richieste, il Consigliere interpellante od interrogante ha comunque diritto di ottenere per iscritto, entro i dieci giorni successivi, dal Sindaco o dall'Assessore competente in materia, la risposta alla interpellanza od interrogazione presentata.

12. Il Comune assicura l'assistenza legale nelle sedi competenti ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, nonché a tutti quei soggetti che agiscono in rappresentanza del Comune e che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di soccombenza ovvero in caso di dichiarazione di colpevolezza accertata con sentenza definitiva, il Comune potrà esercitare la rivalsa ove ne ricorrano i presupposti.

13. I Consiglieri Comunali che risultino assenti senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art.21 Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, coordina l'attività delle commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio, assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione mediante scrutinio segreto, nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni.

3. Nella terza votazione, si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. 4. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

Art.22 Vicepresidente

1. Nella prima riunione del Consiglio Comunale viene eletto il Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.

3. E' eletto Vice Presidente il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In caso di parità di voti è eletto Vice Presidente il candidato più anziano di età.

5. Il Vice Presidente non può essere nominato Presidente delle Commissioni Consiliari Permanenti, di quelle Speciali e di quelle di Controllo e Garanzia, pur potendone far parte come membro.

6. Nel caso di assenza, impedimento e vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

Art.23 Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.

Art.24 Durata del mandato e revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

Art.25 Pubblicità della situazione economica ed associativa del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri e dei rappresentanti del Comune

1. Gli Assessori, nonché i candidati agli incarichi per le nomine di rappresentanti del Comune devono dichiarare l'eventuale appartenenza a partiti, sindacati o associazioni di qualsiasi tipo con espressa dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete e presentare la loro dichiarazione dei redditi così come previsto dall'apposito regolamento. In caso di omessa dichiarazione il Sindaco può decidere la decadenza dall'incarico. A quanto sopra sono tenuti anche il Sindaco ed i Consiglieri Comunali.

2. I rappresentanti del Comune nei Direttivi, nei Consigli di Amministrazione e nelle Commissioni Amministrative presso Enti, Aziende ed Istituzioni, presentano annualmente una relazione sull'attività svolta. Il Regolamento del Consiglio disciplina il dibattito cui tali relazioni possono dar luogo.

Art.26 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art.27 Commissioni Comunali permanenti

1. Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni permanenti per materie collegate con funzioni referenti, consultive, di controllo, redigenti e di proposta secondo le previsioni del Regolamento.

2. Attraverso le Commissioni permanenti, il Consiglio Comunale esercita in modo sistematico ed incisivo le funzioni di controllo dell'attività del Comune. A questo scopo le Commissioni Permanenti possono svolgere indagini conoscitive, disporre audizioni, verificare il rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale indicati nelle materie di sua competenza.

3. Nelle Commissioni è assicurata la presenza di un Consigliere per ciascun Gruppo; gli altri Consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale.

4. Non possono far parte delle Commissioni i membri della Giunta Municipale, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale.

5. Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente. 6. Le modalità di voto, le competenze, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento .

Art.28 Commissioni speciali

1. Il Consiglio con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
 - a. commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b. commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni.
2. La deliberazione istitutiva di una commissione d'inchiesta deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

Art.29 Commissioni di Controllo e Garanzia

1. E' istituita una Commissione consiliare di Controllo e Garanzia la cui presidenza è attribuita ai Gruppi di minoranza consiliare.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale definisce, al pari della altre Commissioni, le norme di composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione.

Art.30 Commissione per il Regolamento del Consiglio

1. Un apposito Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
2. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei Gruppi in relazione alla loro composizione numerica ed in modo da garantire la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.
3. La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento.

Capo II Gli Amministratori comunali

Art.31 Condizione giuridica

1. Il comportamento degli Amministratori (Sindaco, Consiglieri, Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, i componenti degli organi di decentramento), nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni proprie e quelle dei Dirigenti.
2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto delle deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
3. Il mancato rispetto dell'astensione obbligatoria di cui al comma 2 produce le conseguenze previste dalla legge.

Art.32 Indennità

1. Le indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio e dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali sono determinate con Decreto del Ministero

dell'Interno. Tali indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. Ai Consiglieri Comunali e Circoscrizionali spetta un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni istituite per regolamento. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari a un terzo della indennità prevista per il Sindaco. Il Consigliere può, su richiesta, chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di funzione.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'incremento o la diminuzione dei gettoni di presenza o delle indennità di funzione sostitutiva, nonché della indennità del Presidente del Consiglio e dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali. Nel caso di incremento si osservano i limiti fissati dal Decreto del Ministero dell'Interno. In maniera analoga procede la Giunta per le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori

Art.33 Il Sindaco

1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Il Sindaco:
 - è Ufficiale di Governo ed esercita i relativi poteri di ordinanza;
 - rappresenta il Comune e l'Ente;
 - può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale;
 - è responsabile dell'amministrazione del Comune;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti;
 - nomina e revoca gli Assessori;
 - nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società che non siano di competenza del Consiglio Comunale;
 - nomina il Segretario Generale del Comune;
 - nomina il Direttore Generale del Comune;
 - nomina e revoca i dirigenti delle strutture organizzative ed attribuisce e definisce gli altri incarichi dirigenziali;
 - convoca e presiede la Giunta Comunale della quale promuove e dirige l'attività;
 - può delegare ai singoli Assessori atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
 - può richiedere al Segretario Generale la sospensione o la revoca di atti riservati alla competenza dei dirigenti, con avocazione a sé da parte dello stesso Segretario o la rimessione ad altri dirigenti con specifiche istruzioni;
 - indice i referendum cittadini;
 - delega per la partecipazione di rappresentanti del Comune ad assemblee di società di capitale;
 - approva i ruoli delle tasse, tributi e canoni comunali;
 - nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della Commissione Elettorale e di quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio;
 - emana i regolamenti comunali;
 - stipula gli accordi di programma;
 - dispone, sentito il Direttore Generale, i trasferimenti in terni dei dirigenti;
 - impartisce al Segretario Generale, al Direttore Generale ed ai dirigenti le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;

- firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale e che non siano riservati alla competenza dei dirigenti;
 - impartisce le direttive per l'esercizio di funzioni di polizia municipale e vigila sull'espletamento del servizio medesimo;
 - provvede ad informare tempestivamente la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 - esercita le altre competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:
 - a. armonizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici alle esigenze degli utenti;
 - b. insieme agli altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali elabora il piano regolatore cittadino degli orari.
 - c. in casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, modifica gli orari di cui ai punti a) e b)
 4. Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comune, porta il simbolo recante lo stemma della città.

Art.34 Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicata al Consiglio e pubblicata all'Albo Pretorio.

Art.35 Rapporti fra il Sindaco ed il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco, di concerto con il Presidente del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, individuano, con atto congiunto, gli uffici o parti di essi destinati al supporto o dell'attività del Presidente del Consiglio.
2. I poteri di sovrintendenza su detti uffici sono trasferiti dal Sindaco al Presidente
3. Il Presidente del Consiglio ricerca l'intesa del Sindaco sulla data di convocazione del Consiglio.

Art.36 Rapporti fra il Sindaco ed il Consiglio Comunale

1. Il Regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle interrogazioni ed interpellanze indicando quelle che devono essere presentate al Consiglio.

Art.37 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale che provvede a convocare il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo, per le dovute comunicazioni.
2. Le dimissioni una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario

Art.38 Spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco ed il rappresentante della lista deposita, unitamente alla candidatura ed alla lista, un bilancio preventivo redatto per categorie di spese al totale del quale intende vincolarsi, compilato su apposita modulistica predisposta dalla Ragioneria Generale del Comune.

2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il Sindaco eletto e gli altri candidati sindaci nonché i rappresentanti delle liste depositate presentano al Segretario Generale un rendiconto analitico delle spese sopportate raggruppate per natura su apposito modulo preparato dalla Ragioneria Generale del Comune.
4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo alla elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi.
5. I preventivi ed i rendiconto restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi è rilasciata a richiesta.

Art.39 La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune.
2. La Giunta Comunale è costituita dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non potrà essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio Comunale.
3. Nella espressione di voto palese ed in caso di parità numerica di voti, prevale l'espressione di voto del Sindaco.
4. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e per le quali non sussistono cause di incompatibilità e ineleggibilità per il Consiglio Comunale di Scandicci.
5. La Giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità degli Assessori.
6. La Giunta Comunale:
 - collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi generali dell'Ente;
 - svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio Comunale;
 - esercita le altre competenze previste dalla legge e dai Regolamenti, compiendo gli atti che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore ed ai Dirigenti;
7. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione; la sostituzione degli Assessori dimissionari e di quelli per i quali vi è stata revoca, avviene entro 15 giorni.
8. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
9. Della revoca e della sostituzione degli Assessori, il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima riunione successiva.

TITOLO IV

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Capo I Circoscrizioni di decentramento comunale

Art.40 Articolazioni del territorio in Circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune di Scandicci potrà articolare il suo territorio in Circoscrizioni di decentramento quali organismi che rappresentano le esigenze della popolazione ivi residente, nell'ambito dell'unità del Comune.
2. L'individuazione delle Circoscrizioni deve avvenire almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio Comunale. In tale sede saranno stabiliti gli organi, le modalità di elezione e le competenze

3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale potrà comunque disporre di non avvalersi della facoltà di istituire Circostrizioni di Decentramento.

Capo II Istituti di partecipazione

Art.41 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove momenti di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Nei confronti delle associazioni che si formano per la tutela degli interessi generali o particolari dei cittadini, il Comune predispone forme di consultazione per giungere alla stesura di specifici accordi sanzionati da un patto tra le parti. Le associazioni che si pongono finalità di sviluppo e gestione di interessi della comunità, senza finalità di lucro, possono essere associate alla gestione di determinati servizi, tramite un patto tra le parti che stabilisca i ruoli e le partecipazioni reciproche.
2. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini singoli o associati all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle loro associazioni, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art.42 Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. L'Amministrazione Comunale e gli organi di decentramento, ove costituiti, ne facilitano l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi istituzionali ed ogni altra struttura e spazio idoneo di loro competenza. Le condizioni e le modalità d'uso sono stabilite con apposito regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale e gli organismi di decentramento, se costituiti, convocano assemblee di cittadini, ancorché non residenti, a livello di una o più circoscrizioni:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni,
 - d) per recepire proposte.
4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, ovvero dagli organismi di decentramento se costituiti.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art.43 Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e gli organismi di decentramento, se costituiti, possono, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, deliberare la consultazione dei cittadini ancorché non residenti.
2. Le modalità di convocazione delle assemblee ed il loro svolgimento sono stabilite dal Regolamento.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
4. I risultati delle consultazioni sono discussi in Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla loro acquisizione al fine di adottare atti di indirizzo.

Art.44 Istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono evase a cura dell'Ufficio Comunale competente entro 30 giorni dalla presentazione ovvero, quando le stesse comportino l'eventuale adozione di un atto deliberativo, sono sottoposte all'esame istruttorio del competente Organo che deve adottare sulle stesse motivata decisione da comunicarsi al primo firmatario della proposta entro 40 giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. L'istante può presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare; conseguentemente l'organo competente confermerà o modificherà il provvedimento emesso.

Art.45 Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
 2. Sono ammessi referendum consultivi, propositivi, di indirizzo ed abrogativi. I referendum sono indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% di elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori formato da un'unica domanda formulata in maniera chiara e concisa, in modo da consentire una effettiva scelta da parte dell'elettore; verificata la regolarità della stessa, il Consiglio adotta il provvedimento che fissa la data del referendum.
 3. L'ammissibilità dei requisiti da sottoporre a referendum è stabilita da un Organo di garanzia composto da un collegio di tre esperti nominato dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo. Il giudizio degli esperti è espresso prima della raccolta delle firme.
 4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo ed abrogativo le seguenti materie:
 - a. revisione dello Statuto del Comune e del Regolamento del Consiglio Comunale;
 - b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e. designazione e nomine di rappresentanti.
 5. I referendum si svolgeranno con l'osservanza delle modalità stabilite da apposito Regolamento. Nel corso di un anno solare si potrà svolgere una sola consultazione elettorale in materia ancorché riferita ad una pluralità di quesiti referendari.
 6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
 7. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.
 8. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, procede ad un dibattito sull'esito dei risultati ai fini di adottare eventuali atti di indirizzo.
- Nel caso di referendum abrogativo, l'atto sottoposto al referendum, nel caso di risultato favorevole alla proposta, cessa di avere vigore con la proclamazione dei risultati del referendum stesso.
9. I referendum possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art.46 La partecipazione alla valutazione di impatto ambientale

1. L'Amministrazione Comunale, conscia che la partecipazione dei cittadini alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale costituisce requisito essenziale delle procedure medesime, assicura adeguate forme di informazione e di partecipazione dei cittadini alle iniziative ed agli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita, anche assicurando adeguata conoscenza dei progetti relativi.

Art.47 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi pro mossi dall'elettore

Art.48 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. L'Amministrazione comunale individua le misure idonee per favorirne la diffusione e conoscenza con particolare riguardo agli atti di rilevanza generale.

Art.49 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune assicura il diritto all'informazione completa ed imparziale della propria attività, come premessa ad un'effettiva partecipazione popolare.
2. Il Comune favorisce l'accesso dei cittadini e delle associazioni alle strutture dell'Ente, favorisce altresì la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. Al fine di garantire il diritto dei cittadini ad un'informazione completa ed imparziale circa l'attività del Comune, è istituito un Ufficio Stampa.
4. Il Regolamento disciplina l'attività dell'Ufficio Stampa ed i criteri per l'eventuale pubblicazione di periodici sull'attività del Comune e del Consiglio Comunale.
5. Apposito Regolamento per l'accesso dei cittadini alle informazioni verrà adottato anche dalle aziende speciali e dalle società di capitale e da tutti gli altri organismi i cui consigli sia no nominati dal Consiglio Comunale.
6. In quelli i cui organi d'amministrazione sono a parziale nomina, il Comune chiederà che sia garantita l'adozione di un regolamento per l'accesso dei cittadini alle informazioni.
7. Il Comune cura la corretta organizzazione e conservazione degli atti e dei documenti.
8. Tutti i cittadini hanno il diritto di avere la massima informazione sull'organizzazione e distribuzione degli uffici, sull'attività dell'Amministrazione, sui lavori del Consiglio e di tutti gli organi del Comune, nonché sugli atti dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
9. A tal fine il Comune istituisce un Ufficio Relazioni con il Pubblico, dotato di apposito personale, nonché della strumentazione necessaria a fornire le informazioni utili agli utenti in merito all'ubicazione degli uffici, agli orari, ai servizi erogati, alle modalità di erogazione ecc. Presso tale ufficio è altresì possibile ottenere tutta la modulistica necessaria per ogni tipo di richiesta o procedura.
10. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

Il Regolamento inoltre:

- a. individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c. assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d. assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Capo III Difensore civico

Art.50 Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere scelto fra i candidati individuati attraverso la pubblicazione di apposito bando con le modalità previste dallo specifico Regolamento.
3. In accordo con altri Comuni potrà essere istituito un unico Difensore Civico
4. Il Regolamento attuativo disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.51 Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità, di trasparenza, di funzionalità ed economicità delle procedure nonché di efficienza, produttività ed efficacia.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi, quando sia stata presentata istanza per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori o concessori, devono:
 - a. accertare l'insussistenza di cause ostative al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o iscrizioni.
 - b. provvedervi, entro il termine prescritto dall'apposito Regolamento Comunale;
 - c. verificare il possesso dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinate con apposito regolamento. Nei singoli provvedimenti, relativi agli interventi predetti, deve risultare la effettiva osservanza dei criteri predeterminati e darsi atto anche della capacità contributiva dei beneficiari.
4. Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa deve darsi la più ampia pubblicità al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni. Particolare pubblicità verrà data, mediante affissione all'Albo Pretorio ed in luoghi pubblici, ad elenchi mensili delle concessioni o licenze edilizie, rilasciate o negate.
5. Nell'esame delle domande tendenti ad ottenere un provvedimento, l'organo comunale competente deve seguire criteri obiettivi, rispettando i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento stesso e rendendo pubblici sia quelli positivi che quelli negativi, corredati dalle relative motivazioni.
6. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, potrà attuare forme di decentramento nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Capo I Competenze dei Comuni

Art.52 Servizi comunali

Il Comune adotta il piano annuale dei servizi.

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione di servizi pubblici nel caso in cui lo svolgimento di quel servizio in regime di concorrenza non garantisca la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art.53 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendano opportuna altra forma di gestione.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune, fatte salve le disposizioni di legge.

Art.54 La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.
4. Inoltre per garantire la più ampia trasparenza le società concessionarie di servizi che stipulano con il Comune contratti o convenzioni o che sottoscrivono quote di capitale per società che gestiscono servizi pubblici del Comune, sono tenute alla trasparenza dell'assetto proprietario.
5. Nell'atto di concessione devono essere previsti i poteri di controllo e di direttiva da parte del Comune, oltre alla facoltà di recesso e di riscatto per il Comune stesso.

Art.55 Gestione servizi pubblici

1. Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale delibera la istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a. in economia, previa motivata relazione, quando le caratteristiche del servizio lo richiedano;
 - b. in concessione a terzi;

- c. a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- d. a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata, qualora non sia possibile la concessione a terzi, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- e. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma ed in ogni altra forma consentita.

Art.56 Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore che restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al rinnovo del Consiglio.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità ed è nominato a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Regolamento fissa i requisiti di partecipazione al concorso per la nomina del Direttore e la temporaneità dell'impiego.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali che si riferiscono ad effettive agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza.
8. Sono atti fondamentali dell'azienda speciale il piano pro grammatico, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale possono richiedere la trasmissione di qualunque atto dell'azienda ai fini della vigilanza e del controllo.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto, il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendoli conformi alla legge ed alle presenti norme.

Art.57 Le istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi di sicurezza sociale, culturali e sportivi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal Regolamento.
3. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità;
4. Il Regolamento dell'istituzione fissa i requisiti e le modalità per la nomina del Direttore e del personale. Si applicano le norme per il personale degli enti locali;

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali che si riferiscono ad effettive agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Regolamento di gestione nel quale sono definiti gli organi e le loro funzioni, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, i criteri di redazione ed approvazione del bilancio nonché le modalità di indirizzo e di vigilanza.

Art.58 Le società di capitale

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza, consistenza ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitale pubblico locale anche minoritario, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la partecipazione a società, già costituita, a capitale pubblico minoritario ai sensi e con le modalità delle vigenti disposizioni.
3. Il Consiglio Comunale approva la costituzione della società e le previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
4. Nella costituzione di società in cui è prevista la prevalenza di capitale pubblico locale, questa è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza di azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia ed alla Regione. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Il Comune favorisce la sottoscrizione da parte dei cittadini di quote azionarie a tali società che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale. Detta sottoscrizione sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art.59 Trasparenza degli enti

1. I Regolamenti delle istituzioni e delle aziende speciali devono prevedere norme che garantiscono la pubblicità degli atti fondamentali, ivi compresi i contratti di appalto e di fornitura, gli incarichi, le assunzioni di personale.
2. Analoghe disposizioni dovranno essere previste negli atti di concessione a terzi.
3. Gli Statuti dei consorzi e delle società di capitale cui partecipa il Comune devono prevedere norme che garantiscono la trasparenza dei servizi pubblici in conformità con quanto previsto dai precedenti commi.

Art.60 Designazione e nomina dei rappresentanti del Comune presso enti

1. La designazione e la nomina dei rappresentanti del Comune presso aziende speciali, istituzioni, società ed altri enti avvengono sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata preparazione ed esperienza per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti ed aziende pubbliche e/o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. Per le designazioni e le nomine si applicano le cause di esclusione previste per la carica di Consigliere Comunale.
3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati dall'organo che li ha nominati o designati nei casi di contrasto con gli indirizzi del Consiglio Comunale, di incompatibilità o conflitto con gli interessi rappresentati ovvero per giusta causa.
4. I rappresentanti del Comune presentano annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.
5. Gli incarichi di cui al comma 1 non sono cumulabili.
6. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società e delle Istituzioni

Capo II Forme associative e di cooperazione, accordi di programma

Art.61 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.62 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco od un suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art.63 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. Il Sindaco prima di sottoscrivere gli accordi di programma è tenuto ad informare il Consiglio Comunale.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La disciplina degli accordi di programma si applica a tutti gli accordi di programma previsti dalle leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

Art.64 Principi generali

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento della Giunta Comunale, sulla base di criteri formulati dal Consiglio, l'assetto organizzativo in termini di struttura, di qualifiche professionali e di posizioni di lavoro delle stesse nonché il rapporto di lavoro dei propri dipendenti nel rispetto dei seguenti principi:
 - distinzione fra compiti di programmazione e controllo esercitati dagli organi politici e quelli di gestione e direzione di risorse umane ed attività che competono ai dirigenti incaricati;
 - affermazione del principio di responsabilità individuata a livello di tutte le qualifiche professionali per il risultato dell'attività lavorativa;
 - perseguimento nell'attività degli uffici e servizi degli obiettivi di efficacia, efficienza, trasparenza;
 - armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza;
 - flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
 - garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
2. Per la elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti uffici speciali e temporanei.
3. Tra gli uffici del Comune sono attuate forme di coordinamento sia in relazione ai compiti, sia per il conseguimento degli obiettivi complessi.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Dovranno essere comunque osservati i limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti spettanti al Comune.

Art.65 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Nell'organizzazione e nella gestione del personale sarà tenuto conto della contrattazione collettiva.
2. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra servizi, tra questi ed il Direttore e gli organi comunali.

Art.66 Il personale

1. Il Comune tutela la dignità del lavoro, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la produttività e l'efficacia, persegue l'adeguata professionalità e la piena responsabilità del personale.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione e l'aggiornamento.

Art.67 Dirigenti

1. Al dirigente spetta la gestione finanziaria, tecnica, organizzativa ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assumendone le relative responsabilità.

2. Spetta altresì ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gare, di concorso, la stipula dei contratti, il rilascio di concessioni ed autorizzazioni nonché l'adozione di ordinanze, diffide e di quant'altro necessario ai fini di una corretta gestione.
3. I Dirigenti dell'Ente inoltre resistono alle liti, sino al secondo grado di giudizio, adottano allo scopo apposita determinazione con la quale assegnano l'incarico al patrocinante dell'Ente.
4. Rimane in capo alla Giunta Comunale la competenza a costituirsi parte civile in giudizio.
5. Il Regolamento di organizzazione disciplina i poteri, le attribuzioni e le competenze dei dirigenti, nonché le modalità di esercizio. Possono essere affidati compiti particolari di rilevanza esterna anche ai responsabili di posizioni organizzative complesse.
6. L'attività amministrativa di competenza dei dirigenti si esplica mediante atti pubblici denominati "Determinazioni" nei modi previsti dal Regolamento.
7. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva della attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.

Art.68 Direzione di struttura

1. La direzione di struttura comporta il pieno esercizio delle responsabilità dirigenziali definite all'articolo precedente.
2. Il Regolamento disciplina l'assegnazione degli incarichi di direzione, accogliendo il principio della temporaneità e revocabilità degli stessi.
3. La qualifica di dirigente non comporta automaticamente la direzione di struttura.
4. Per il coordinamento dei "Servizi" possono essere individuate aree funzionali la cui direzione è conferita dal Sindaco ad un Dirigente a tempo determinato, con atto motivato e comunicato al Consiglio Comunale.
5. Il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura comporta un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o d interruzione dell'incarico.

Art.69 Rapporti Assessori-Dirigenti

1. L'Assessore nell'ambito dei documenti di programma predisposti ed approvati dai competenti organi, quali i Bilanci pluriennali ed annuali, il PEG e gli atti di indirizzo, emanerà apposite direttive ai Dirigenti dei settori di cui ha ricevuto la delega da parte del Sindaco, indicando le scelte di natura discrezionale che devono essere assunte dai Dirigenti nell'ambito di attuazione del PEG. Nel rispetto pieno dei poteri gestionali dei Dirigenti, l'Assessore indicherà le priorità da seguire ed i comportamenti da tenere per dare piena esecuzione degli atti di programma. Le direttive dell'Assessore saranno comunicate altresì alla Direzione Generale e per conoscenza al Sindaco.
2. Il Dirigente che ritenga le direttive dell'Assessore lesive delle sue competenze, segnalerà la cosa al Sindaco ed alla Direzione Generale.
3. Il Sindaco, nel caso in cui ritenga la direttiva in tutto od in parte non conforme nei contenuti alle linee di programma e/o lesiva delle funzioni autonome dei Dirigenti, sottoporrà la questione alla Giunta Comunale per un esame e la stessa Giunta disporrà l'indirizzo definitivo.

Art.70 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. La direzione delle massime strutture organizzative può essere affidata con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, a personale esterno in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto previsto in pianta organica.
2. Per il raggiungimento di determinati obiettivi che richiedano particolari professionalità possono essere assunte collaborazioni esterne regolate da convenzioni a termine.

Art.71 Il Segretario Generale e il Vicesegretario

1. Il Segretario Generale:

- assiste agli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività nel rispetto delle specifiche competenze, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare l'efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente;
- su richiesta del Sindaco sospende o revoca atti riservati alla competenza dei dirigenti con avocazione a sé o con rimessione ad altri dirigenti con specifiche istruzioni;
- risolve i conflitti di competenza tra i dirigenti provvedendo all'attribuzione delle competenze medesime;
- presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali e ne firma i contratti di assunzione.

2. Il Comune ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.72 Il Direttore Generale

1. Previa deliberazione della Giunta Comunale, con atto del Sindaco, viene nominato il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che prevede altresì i compiti e le funzioni del Direttore
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
3. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
5. Secondo le modalità di cui sopra può essere nominato Direttore Generale il Segretario Generale del Comune.
6. Le funzioni di Vicedirettore Generale possono essere assegnate con atto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale ad un dirigente del Comune.

Art.73 Responsabilità degli Amministratori e dei dipendenti comunali

1. Le responsabilità dei dipendenti comunali come quelle degli Amministratori sono disciplinate dalle leggi in vigore.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art.74 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge ed ai Regolamenti.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.75 Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;

- c. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e . trasferimenti regionali;
 - f. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
 3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art.76 Amministrazione dei beni comunali

1. La tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è affidata ad un apposito ufficio dell'Ente. L'inventario viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominati-vi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio ovvero per altri scopi stabiliti dalla legge.
4. La Giunta Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art.77 Contabilità comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Art.78 Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Dirigente responsabile dello specifico procedimento.
La determinazione deve indicare:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire,
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private.
4. Il Comune si dota di strumenti organizzativi interni specifici aventi lo scopo di vigilare sullo svolgimento delle procedure contrattuali e sull'esecuzione dei contratti.

Art.79 Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n 267. A tal fine si procede ad ampia informazione pubblica per facilitare la possibilità di presentazione delle candidature dei professionisti interessati.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorra no gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed i verbali delle loro riunioni sono pubblici.
5. Nella relazione di cui al terzo comma il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art.80 Controllo economico della gestione

1. Il Regolamento di contabilità dovrà prevedere modalità e procedure per il controllo di gestione teso a verificare le attività comunali al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti dagli atti di programmazione.
2. A tal fine il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono includere rispettivamente i preventivi ed i risultati economici riferiti ai singoli centri di costo.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art.81 Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dagli Enti competenti.
2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettati dalla Legge regionale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.82 Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art.83 Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma primo.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sempre che non contrastino con il medesimo.

Art.84 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.